



CITTA' DI SPOLTORE

Ordinanza N. 11 del 13/03/2021

OGGETTO: Proroga Ordinanze nr. 7 nr. 8 e nr. 9 del 2021 - Limitatamente alla sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, alla chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti e piazzale del Belvedere.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione da SARS Cov-2, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale e in particolare:

- [Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#) recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- [Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 22 maggio 2020, n. 35](#) (in G.U. 23/05/2020, n. 132) e s.m.i.;
- [Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#) Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 14 luglio 2020, n. 74](#) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) e s.m.i.;
- [Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020](#) Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);
- [Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158](#) Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n. 299 del 02-12-2020) e s.m.i.;
- [Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1](#) Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 3 del 05-01-2021) e s.m.i.;
- [DPCM 14 gennaio 2021](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021);
- [Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2](#) Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) e s.m.i.;

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 recante la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. ([GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021](#));
- il DPCM 2 marzo 2021 che dispone “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”. pubblicato sulla GU Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione da SARS Cov-2, e in particolare:

- L'Ordinanza n. 6 del 10 febbraio 2021 resa ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha adottato misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo l'attivazione di misure restrittive per alcuni Comuni;
- L'Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 resa ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha ordinato l'applicazione dell'articolo 3 del DPCM 14.01.2021 alle Province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive;
- l'Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente a oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7”;
- l'Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente a oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive”;
- l'Ordinanza nr. 15 del 12 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente a oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Proroga e integrazione delle misure dell'OPGR nr. 13/2021”;

DATO ATTO in particolare che al punto nr. 3 dell'Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo viene disposto che sino alla data del 14.03.2021, “*sull'intero territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza*”

del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il col-legamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;

RILEVATO CHE al punto nr. 2 dell'Ordinanza nr. 15 del 12 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo vengono prorogate le disposizioni di cui all'Ordinanza nr. 13/2021 inerenti le sospensioni delle attività scolastiche, didattiche e di formazione dal 15/03/2021 al 06/04/2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale nr. 9 del 06/03/2021 con la quale si prorogavano le ordinanze nr. 7 del 16/02/2021 e nr. 8/2021 del 26/02/2021 avente a oggetto *“Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da SARS Cov-2. Sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado e chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubblici ...omissis..”;*

PRESO ATTO del costante aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato a partire dal mese di febbraio 2021 e che prosegue anche in questo mese di marzo, nella provincia di Pescara e in particolare nella città di Spoltore destano grande preoccupazione per l'elevata percentuale di casi riconducibili alla così detta “variante inglese” (superiore al 80%), ritenuta maggiormente contagiosa;

TENUTO CONTO del Verbale di riunione delle componenti dirigenziali della ASL di Pescara convocata dal direttore generale per la data del 13 marzo 2021 e qui pervenuto alle ore 15:47 del 13 marzo 2021 con il quale viene descritto l'andamento della curva pandemica dell'intera Provincia di Pescara con nr. 6451 nuovi casi registrati nel periodo 1 febbraio al 12 Marzo 2021, suggerendo quanto segue: *“i dati provenienti dall'osservazione dell'ultima settimana non possono essere considerati sufficienti a far venir meno le misure fino ad ora adottate che, invece, necessitano di un ulteriore periodo di osservazione dell'andamento pandemico prima di valutare una diversa, eventualmente meno restrittiva modalità di prevenzione. Infatti, fino a quando non si avrà uno stabile trend in decrescita dei contagi nella popolazione generale, è fortemente sconsigliata la riapertura delle comunità e, quindi, in particolare anche di quella infantile.”;*

RITENUTO, in ragione della situazione epidemiologica ancora in atto e delle considerazioni formulate dai componenti dirigenziali della ASL di Pescara si ritiene necessario prorogare, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi proporzionalità, adeguatezza e precauzione, sino al 31/03/2021, l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 16/02/2021, così come già prorogata ed integrata con le ordinanze n. 8/2021 del 26/02/2021 e nr. 9 del 06/03/2021, limitatamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di Spoltore e la sospensione del trasporto scolastico della società SpoltoreServizi S.r.l., nonché prorogare le medesime ordinanze sino al 06/04/2021 nella parte relativa alla chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubblici, al piazzale del “Belvedere di Spoltore Capoluogo” con interdizione dei giochi per bambini ivi presenti;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, ancora sussistenti le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono l'adozione di misure idonee a tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità, per il protrarsi della situazione in atto e al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833, art.32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

VISTO l'articolo 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 18 agosto 2000 che testualmente recita *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le*

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).”;

VISTO l'articolo 50, comma 6, del d.lgs. n. 267 18 agosto 2000 che recita testualmente “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*”;

VISTO l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto sopra premesso e considerato,

- **la proroga sino al 31/03/2021** delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 16/02/2021, così come già prorogata ed integrata con Ordinanza n. 8/2021 del 26/02/2021 e nr. 9 del 06/03/2021, limitatamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di Spoltore, e conseguentemente la sospensione del trasporto scolastico delle società SpoltoreServizi S.r.l.;
- **la proroga sino al 06/04/2021** delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 16/02/2021, così come già prorogata ed integrata con Ordinanza n. 8/2021 del 26/02/2021 e nr. 9 del 06/03/2021, relative alla chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubblici, al piazzale del “Belvedere di Spoltore Capoluogo” con interdizione dei giochi per bambini ivi presenti;

INFORMA

- Che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale Cap. Panfilo D'ORAZIO;
- Che fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori sarà ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro **50,00= (doppio del minimo)**;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- Che l'ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti è il Comando della Polizia Locale della città di Spoltore sito in questo comune alla Piazza Unione Europea nr. 2;
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e gli altri gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria la verifica sul rispetto del presente provvedimento, nonché accertare le violazioni consequenziali, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:

ORDINANZA SINDACALE n.ro 11 del 13/03/2021

- A Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara;
 - Alla Regione Abruzzo;
 - Al Sig. Questore di Pescara;
 - Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
 - Al Sig. Comandante Provinciale della GdF di Pescara;
 - Al Sig. Comandante della locale stazione dei Carabinieri;
 - Al Sig. Comandante della Polizia Locale;
 - Ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale e della Direzione Didattica di Spoltore per quanto di propria competenza;
 - Alla società SpoltoreServizi S.r.l., gestrice del trasporto scolastico e mense;
 - Al Responsabile del Settore IV° del Comune di Spoltore per l'esecuzione delle chiusure delle strutture e delle aree sopra descritte;
 - Ai Responsabili dei Settori II° e VI° del Comune di Spoltore per gli adempimenti di loro competenza;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line del comune di Spoltore e sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it, nonché diffusa su tutti i *social media* dell'Ente e principali organi di informazione.

IL SINDACO
Luciano Di Lorito
(atto sottoscritto digitalmente)

SPOLTORE, li 13/03/2021

Il Sindaco
\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ DI LORITO LUCIANO